



CITTA' DI LONIGO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 5 aprile 2016

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 21 dicembre 2017

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18 febbraio 2020

PARTE I

DISPOSIZIONI DI POLIZIA URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 Accertamento delle violazioni
- Art. 4 Definizioni

TITOLO II - SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, QUALITA' E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 5 Spazi ed aree pubbliche: atti e comportamenti vietati
- Art. 6 Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri
- Art. 7 Caravan, autocaravan, tende e accampamenti
- Art. 8 Misure finalizzate ad una maggiore sicurezza stradale ed a un decoroso utilizzo del demanio comunale
- Art. 9 Manutenzione e decoro degli edifici.
- Art. 10 Pulizia e manutenzione delle aree verdi
- Art. 11 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 12 Attività con materiali di facile dispersione
- Art. 13 Depositi esterni
- Art. 14 Modalità di utilizzo del composte domestico
- Art. 15 Modalità di utilizzo dei parchi pubblici
- Art. 16 Sgombero neve
- Art. 17 Rami e siepi Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 18 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

TITOLO III - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, ASSUNZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI, QUIETE PUBBLICA, SICUREZZA NELLE ABITAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Art. 19 Divieto di uscita da locali di somministrazione bevande con bicchieri o similari
- Art. 20 Divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico
- Art. 20-*bis* Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti in luogo pubblico
- Art. 21 Disturbo alla pubblica quiete
- Art. 22 Divieto di consumo di cibo in alcune zone del territorio comunale
- Art. 23 Disciplina della mendicizia nel territorio comunale
- Art. 24 Disciplina dei mestieri girovagli
- Art. 25 Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del cosiddetto "lavavetri" e "distributore ambulante di fiori ed altri beni"
- Art. 26 Viso coperto in pubblico
- Art. 27 Esposizione di materiale pornografico
- Art. 28 Contrassegni del Comune
- Art. 29 Luminarie
- Art. 30 Volantini e manifesti commerciali
- Art. 30-*bis* Volantinaggio in cassette postali
- Art. 31 Avvisi in lingua diversa da quella italiana
- Art. 31-*bis* Disciplina di contrasto al fenomeno del c.d. bullismo
- Art. 31-*ter* Sicurezza degli edifici privati
- Art. 31-*quater* Rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio
- Art. 31-*quinquies* Messa in opera, pulizia e manutenzione camini e canne fumarie

TITOLO IV - CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 32 Custodia e tutela degli animali
Art. 33 Detenzione di cani od altri animali
Art. 34 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
Art. 35 Obbligo di museruola e guinzaglio per i cani in area pubblica
Art. 36 Accesso dei cani negli esercizi ed uffici pubblici
Art. 37 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato
Art. 38 Colombi di città

PARTE II DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 39 Ambito di applicazione
Art. 40 Il servizio di Polizia Rurale

TITOLO II DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

- Art. 41 Accensione di fuochi
Art. 42 Fossati, canali, scoli
Art. 43 Tutela delle api e degli altri insetti pronubi
Art. 44 Cartelli per esche avvelenate
Art. 45 Modalità di impiego degli antiparassitari

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45-*bis* Importi sanzionatori diversi
Art. 46 Abrogazioni

PARTE I
DISPOSIZIONI DI POLIZIA URBANA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Lonigo disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.L.gs. 31 marzo 1998 n. 112.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

All'accertamento delle violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, procedono gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ed in particolare la Polizia Locale.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare per bene comune in generale si intende:

- a) il suolo pubblico, ovvero privato ma soggetto ad uso pubblico costituito nei modi e nei termini di Legge;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II
SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA,
QUALITA' E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 5 - Spazi ed aree pubbliche: atti e comportamenti vietati

La libera fruibilità degli spazi pubblici, così come indicati nell'art. 4 del Regolamento, deve essere consentita da parte ed a favore di tutta la collettività.

Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità. In particolare, è vietato:

- a) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, panchine pubbliche, inferriate ed altri beni pubblici o privati, arrampicarsi e sedersi su monumenti;
- b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, comunque, fuori dagli appositi spazi;
- c) manomettere, o in qualsiasi modo danneggiare, il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti nel rispetto delle relative norme tecniche da soggetti a tale scopo autorizzati;
- d) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici e/o mezzi pubblici oppure facciate o porte di edifici;
- e) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di segnaletica stradale ed elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- f) praticare giochi sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono procurare danni o costituire pericolo per se' o per gli altri;
- g) lanciare sassi o altri oggetti atti ad offendere, molestare e danneggiare persone o cose;
- h) lavare veicoli, animali, indumenti o similari su suolo pubblico o utilizzando i pubblici lavatoi/fontane;
- i) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o comunque utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto;
- l) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali, agricole e private in superfici pubbliche; gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n) soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, sputare, e comunque compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- o) portare all'esterno delle pertinenze dei negozi i carrelli per la spesa messi a disposizione della clientela, al fine di utilizzarli a mezzo di trasporto merce nella pubblica via;
- p) bivaccare sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- q) parcheggiare qualsiasi veicolo su aree verdi ed aiuole;
- r) calpestare aiuole;
- s) utilizzare farina, uova, gesso, vernice, e similari o altri tipi di spray contenenti sostanze infiammabili, urticanti che possano creare molestia o imbrattare persone animali o cose, fatto salvo i casi di difesa personale; E' altresì vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di prodotto schiumogeno, ivi comprese le cosiddette stelle filanti a schiuma e qualsivoglia tipologia di prodotto a base schiumosa atto ad imbrattare persone, cose e suolo pubblico (bombolette filanti, schiuma da barba ecc.). A tal fine durante le manifestazioni carnevalesche, oltre al predetto divieto di utilizzo, è vietata la vendita in area pubblica dei prodotti di cui alla presente lettera;
- t) lasciare in sosta, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente;
- u) percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 50,00 ad euro 500,00.

Art. 6 – Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri

Fatta salva la normativa superiore, in particolare quanto disposto dall'art. 674 del Codice Penale, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o superino la normale tollerabilità.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o che superino la normale tollerabilità devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

I camini ed i condotti di scarico di condotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 7 - Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico è vietato il bivacco, da intendersi come uso improprio della strada e di sue pertinenze, a luogo di propria dimora, anche per poche ore (in modo esemplificativo, utilizzare all'esterno sedie e tavolini, scarpe, ecc.) con autocaravan, caravan, tende, furgoni ed autoveicoli in genere al di fuori delle aree a ciò destinate dal Comune.

È altresì vietato il bivacco nelle aree private, in assenza di consenso da parte del proprietario.

È in ogni caso vietato il bivacco, anche in presenza di consenso o tolleranza da parte del proprietario del fondo, qualora, per le modalità in cui viene esercitato, sia contrario al decoro o alle norme di igiene e quiete pubblica.

Nelle aree a ciò destinate dal Comune è ammessa la sosta solo di mezzi dotati di servizi igienici per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.

Gli operatori di Polizia Locale e di altre forze dell'Ordine sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 8 – Misure finalizzate ad una maggiore sicurezza stradale ed a un decoroso utilizzo del demanio comunale

In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare su pubblica via o su spazi pubblici prestazioni sessuali. Se il soggetto interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada che per l'atteggiamento ovvero l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali.

Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente articolo.

È fatto altresì divieto a chiunque di mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto, oltreché motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza, è finalizzato alla riduzione della domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare andamento del traffico e della sicurezza della circolazione veicolare.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 9 - Manutenzione e decoro degli edifici

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a:

- a) provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, nonché a provvedere alla manutenzione e conservare correttamente le coperture, i cornicioni, gli intonaci, i rivestimenti, al fine di garantire la sicurezza strutturale ed il decoro dell'immobile;
- b) provvedere alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, ove esistenti;
- c) mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana in area pubblica o aperta al pubblico;
- d) provvedere alla pulizia, al decoro ed alla manutenzione dei terrazzi, dei balconi, delle aree condominiali, dei cortili, in particolare di quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;
- e) adottare ogni cautela per evitare la caduta in area pubblica ed aperta al pubblico da balconi e terrazzi di qualsiasi materiale;
- f) adottare tutte le cautele necessarie ad impedire a terzi non autorizzati l'accesso agli immobili inutilizzati;
- g) mantenere sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere le coperture di canali e pubbliche fognature, garantendo l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione;
- h) mantenere in stato di decoro le vetrine di esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, attività ricettive in genere, in particolare durante il periodo di inattività superiore a trenta giorni, provvedendo ad idonea schermatura interna di colore neutro (ad es. bianco, grigio chiaro) oppure con immagini della Città di Lonigo.

E' inoltre vietato:

- a) stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, fuori dai terrazzi e dai balconi prospicienti la pubblica via o in pubbliche piazze, in occasione di manifestazioni pubbliche e istituzionali;
- b) l'utilizzo di materiali non specificatamente a ciò destinati, quali materiali di risulta, cartoni, lastre in vetrocemento, legno ecc, al fine di realizzare recinzioni, legnaie o altri tipi di manufatti, seppur temporanei o mobili;
- c) l'utilizzo di reti o altri materiali di colore contrastante con il luogo dove sono insediate, in particolare reti da cantiere di colore arancione, per realizzare recinzioni o chiusure di qualsiasi tipo non per delimitare cantiere edile o stradale;

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 10 - Pulizia e manutenzione delle aree verdi

I proprietari e i conduttori di terreni, giardini, orti, aree verdi in genere, ubicate all'interno del centro abitato o comunque confinanti con strade pubbliche o fondi sui quali insistono civili abitazioni o fabbricati in genere, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose, effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio di erba e ramaglie, evitando accumuli di materiali di qualsiasi genere e di macchinari in disuso di qualsiasi tipo (es. attrezzature, materiali edili ecc).

I proprietari dei terreni di cui sopra sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfezione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00, con l'obbligo di ripristino delle condizioni di decoro. In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa di ripristino entro dieci giorni dalla data della contestazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo, con spese a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Chiunque non ottemperi all'ordine di rimessa di ripristino di cui al precedente comma quarto del presente articolo, è soggetto, oltre alla procedura sostitutiva coattiva prevista, alla sanzione amministrativa determinata dalla Giunta comunale, ai sensi del comma secondo dell'art. 16 Legge 24 novembre 1981 n. 689

Art. 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dall'inizio dell'occupazione stessa.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di suolo pubblico e/o marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

E' fatto obbligo ai titolari di bar, ristoranti, supermercati e simili pubblici esercizi di provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche, degli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, antistanti l'immobile per una distanza di 5 metri dai muri perimetrali e dalle aree occupate dal medesimo esercizio, avendo cura in particolare di raccogliere i rifiuti eventualmente abbandonati dagli avventori.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, compreso lo sgombero della neve e lo sfalcio dell'erba. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, è fatto obbligo agli stessi di segnalare la circostanza ai competenti uffici comunali.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti, foglie, ramaglie sulla pubblica via e ostruire tombini e caditoie.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 12 – Attività con materiali di facile dispersione

Durante le attività di demolizione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti (innaffiamento, copertura ecc.) volti a prevenire la dispersione nell'aria di polveri o altri materiale di facile dispersione.

Le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari ed ogni accorgimento per evitare danni o molestia ai passanti nella pubblica via.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli adatti, ed il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo da evitare la dispersione nell'atmosfera e sul suolo pubblico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00 nonché la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Depositi esterni

E' vietato l'abbandono allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana. Ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo del proprietario è fatto obbligo di mantenere gli stessi puliti e comunque chiusi mediante teli, rete zanzariera, o coperchi a tenuta.

Presso le attività industriali, artigianali e commerciali gli eventuali depositi all'aperto devono essere collocati in modo decoroso e consono all'ambiente circostante, curando in particolare l'ordine, la pulizia delle aree ed impedendo il formarsi di accumuli d'acqua stagnante.

Coloro che detengono per fini commerciali o ad altro titolo, anche temporaneamente, pneumatici devono stoccare gli stessi in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua piovana;

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 14 - Modalità di utilizzo del composte domestico

Coloro che utilizzano il composte per la frazione di rifiuto umido dovranno posizionare il contenitore ad almeno m 2,00 dal confine di proprietà e a m 4,00 dagli edifici, salvo accordi tra privati.

Nel caso di aree private di proprietà condominiale con utilizzo di un composte fra più utenti, dovrà essere nominato un responsabile che dovrà assumere l'obbligo di controllare il buon utilizzo del contenitore in base alle norme igieniche e a quelle specifiche previste per il compostaggio domestico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 15 - Modalità di utilizzo dei parchi pubblici

In tutti i parchi e giardini pubblici del Comune è fatto divieto di:

- a) accedere e sostare con veicoli a motore, ad eccezione del Parco Ippodromo, per il quale vigono specifiche disposizioni dettate da Ordinanza comunale;
- b) effettuare giochi e attività ludiche incompatibili con il corretto uso o la conservazione delle aree verdi nel territorio comunale, al di fuori delle aree appositamente previste;
- d) disturbare in qualsiasi modo la tranquillità delle persone che beneficiano di tali aree (es. schiamazzare, portare radio a volume elevato, salire con i piedi o imbrattare panchine ecc);
- e) attuare giochi di squadra all'aperto, o qualsiasi attività rumorosa dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00, ad eccezione del Parco Ippodromo, regolato da specifiche disposizioni dettate da Ordinanza comunale;
- f) affiggere ad alberi ed arbusti chiodi, incidere la corteccia, affiggere cartelli pubblicitari o di qualsiasi altro tipo, raccogliere fiori e frutti, strappare erba o danneggiare le piante ed aiuole in qualsiasi modo;
- g) utilizzare i giochi per bimbi per le persone con più di 14 anni se non diversamente disposto;
- h) manomettere recinzioni, tabelle, panchine, giochi per bimbi ed ogni altra installazione;
- i) tenere comportamenti non consoni all'uso del bene pubblico (es. salire con i piedi, imbrattare panchine ecc.);

L'utilizzo e la frequentazione dei parchi gioco e delle aree verdi comunali attrezzate è consentito nelle seguenti fasce orarie:

- periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 Marzo): dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 Settembre): dalle ore 7.00 alle ore 22.00

In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse dal Responsabile di Settore deroghe per lo svolgimento delle iniziative.

Chiunque violi le suelencate disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 50,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art.18-*bis* della L.R. 60/1993 agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Chiunque violi tale disposizione è punito con la sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00, prevista dall'art. 20 comma 1-*bis* della L.R. 30/1993.

Art. 16 - Sgombero neve

Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, di norma, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passi carrai nonché i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali lungo tutta la proprietà degli edifici e dei negozi, anche se ricadenti su suolo pubblico.

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, è fatto obbligo agli stessi segnalare la circostanza ai competenti uffici comunali.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono altresì provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico e privato, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

I proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio devono provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico nell'ammassare la neve non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

E' fatto obbligo ai frontisti, inoltre, pulire i marciapiedi e liberare le caditoie.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 17 - Rami e siepi, spazi prospicienti

I proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche devono mantenere le siepi ed i rami che si protendono oltre il confine di proprietà in modo da non restringere o danneggiare la strada, la relativa visibilità e la circolazione, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la visibilità della segnaletica stradale. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica.

Si possono ammettere sporgenze di rami situati ad altezza superiore ai m 3,00, al di sopra del marciapiede, e m 5,00 se sporgono sopra la carreggiata, purché non rappresentino un pericolo di caduta a terra, nemmeno in caso di sovraccarico di neve o in presenza di forte vento.

In ogni caso i proprietari delle piante sono tenuti alla pulizia periodica dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti.

E' in ogni caso vietata l'occupazione senza autorizzazione del marciapiede o dello spazio pubblico adibito a pubblico transito con vasi, fioriere, panchine ed ogni altro oggetto atto ad intralciare la circolazione pedonale.

Fatta salva l'eventuale concorrenza con violazioni al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Il verbale di contestazione delle violazioni del presente articolo dovrà contenere intimazione al ripristino di situazione irregolare ed in caso di inottemperanza sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo da parte dell'organo comunale, con spese a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.

L'eventuale restringimento della strada al fine di effettuare il corretto mantenimento di alberi, siepi e rami dovrà essere autorizzato ai sensi del Codice della Strada.

Art. 18- Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Tutti i pozzi, le cisterne, le vasche e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

TITOLO III

SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, ASSUNZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI, QUIETE PUBBLICA, SICUREZZA NELLE ABITAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 19 - Divieto di uscita da locali di somministrazione bevande con bicchieri o similari

E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici o comunque soggetti autorizzati alla somministrazione, di impedire l'uscita dal proprio locale o dalle pertinenze del proprio locale, ivi compresi gli spazi esterni autorizzati, di oggetti di vetro o ceramica, o comunque potenzialmente contundenti (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc.)

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 20 - Divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico

In tutto il territorio comunale è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, limitatamente alle bevande alcoliche somministrate dagli stessi esercizi.

Con provvedimento del Sindaco, in particolari occasioni, può essere prevista deroga al divieto di cui al presente articolo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 20bis - Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti in luogo pubblico

Fatta salva la normativa di rango superiore inerente il consumo, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, in tutto il territorio comunale è vietato assumere sostanze stupefacenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E' altresì vietato frequentare luoghi pubblici o aperti al pubblico in stato di alterazione molesta derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 21 - Divieto di consumo di cibo in luogo pubblico in alcune zone del territorio comunale

E' vietato consumare cibo in luogo pubblico (in via esemplificativa panini, pizze, patatine, kebab, toast ecc.) all'ingresso e nelle scalinate di accesso ai principali monumenti della città, in particolare nelle scalinate della Chiesa SS. Redentore (detta il Duomo), di Palazzo Pisani, e nelle seguenti zone della città: Via Roma, Piazza Garibaldi e tutta la zona pedonale.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 22 - Disturbo alla pubblica quiete

Nei centri abitati sono vietati:

- a) lo scoppio di petardi, mortaretti, fuochi d'artificio o simili;
- b) la riproduzione di musica a volume sostenuto ed ogni altro tipo di disturbo alla quiete pubblica.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00; se la violazione avviene tra le ore 23:00 e le ore 08:00 del giorno successivo la sanzione è aumentata nel minimo ad euro 83,00.

Qualora gli schiamazzi siano imputabili ad avventori in entrata e uscita da pubblico esercizio in orario serale/notturno, il reiterato accertamento della violazione prevista dal presente articolo comporta il provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio coinvolto, in deroga alle disposizioni generali, nonché l'applicazione della suddetta sanzione anche al proprietario dell'esercizio pubblico, in caso di impossibilità di identificare l'avventore responsabile.

Art. 23 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

L'accattonaggio è vietato:

- a) nei pressi delle intersezioni stradali;
- b) antistante e nei pressi degli ingressi delle scuole, dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso;
- c) nei parcheggi pubblici o privati aperti al pubblico;
- d) nei mercati, nelle fiere e/o nelle manifestazioni in genere;
- e) davanti agli ingressi degli esercizi commerciali e pubblici esercizi e assimilati;
- f) con l'impiego e/o di animali;
- g) all'accesso alle abitazioni private ed in ogni altro luogo ove costituisca intralcio alla circolazione pedonale;

Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dagli organi competenti dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;

Chiunque violi le disposizioni del secondo comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Gli Agenti/Ufficiali di Polizia Giudiziaria procedono al sequestro per la successiva confisca (artt. 13 e 20 Legge 689/1981) delle somme di denaro che costituiscono il prodotto della violazione del divieto di cui al presente articolo.

Art. 24 - Disciplina dei mestieri girovaghi

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante, artista di strada e simili è consentito nelle aree pedonali pubbliche per il tempo strettamente necessario all'esibizione e qualora avvenga senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Tale attività è però vietata:

- a) nei pressi delle scuole durante lo svolgimento delle lezioni;
- b) nelle immediate vicinanze di chiese ed uffici pubblici, ove possano costituire disturbo per altrui attività.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 25 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del cosiddetto "lavavetri" e "distributore ambulante di fiori ed altri beni"

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa.

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "distributore ambulante di fiori od altri beni", ovvero di attività dirette alla raccolta di denaro in cambio di beni (fiori, gadget ecc.), se non per raccolte fondi attivate da associazioni senza scopo di lucro, in occasioni di particolari ricorrenze.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 26 – Viso coperto in pubblico

E' vietato in tutto il territorio comunale apparire con il viso coperto in pubblico o in luogo aperto al pubblico, senza giustificato motivo, in modo tale da precludere o rendere difficoltoso l'immediato e sicuro riconoscimento del soggetto.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 27 - Esposizione di materiale pornografico

In tutto il territorio è vietato esporre materiale a contenuto pornografico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 28- Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 29 - Luminarie

La collocazione di luminarie lungo una via pubblica o in direzione di essa, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alla festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione o titolo equivalente rilasciato dal competente ufficio comunale.

Non sono soggette ad autorizzazione le altre tipologie di illuminazioni allestite all'interno delle proprietà private (ad esempio in occasione delle feste natalizie).

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza vigenti, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 30 - Volantini e manifesti commerciali

La distribuzione di volantini pubblicitari di carattere commerciale in spazi pubblici deve essere effettuata esclusivamente a mano, previo pagamento del diritto fisso per persona stabilito con Delibera di Giunta Comunale.

E' vietata su tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini di qualsiasi tipo effettuata da mezzi aerei, da veicoli in genere, oppure ~~o~~ posizionandoli sui parabrezza delle auto in sosta.

Il volantinaggio è inoltre vietato:

- in tutto il territorio comunale durante tutto il periodo della Fiera di Lonigo;
- nelle adiacenze ed in prossimità dell'Ospedale civile;
- in prossimità delle scuole negli orari di uscita ed entrata.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 30bis - Volantinaggio in cassette postali

La distribuzione in cassette postali nel territorio comunale di materiale pubblicitario di carattere commerciale, da intendersi quale elemento generalmente di materiale cartaceo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, è subordinata a previa comunicazione, da presentare almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività, all'ufficio protocollo comunale. Sono esclusi da tale

obbligo i volantini contenenti messaggi non commerciali (ad es. propaganda politica, promozione attività sociali, scolastiche, senza scopo di lucro ecc.).

La comunicazione di cui al comma primo, da presentare mediante apposito modulo messo a disposizione dal Comune, deve contenere i seguenti elementi:

- a) se persona fisica: generalità complete e codice fiscale del richiedente; se persona giuridica: denominazione sociale, generalità legale rappresentante, partita Iva, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) periodo di svolgimento del volantinaggio (dal giorno al giorno) e precisa indicazione delle vie interessate alla distribuzione;
- c) numero dei volantini che si intendono distribuire, nonché copia del volantino in distribuzione;
- d) l'indicazione delle generalità dei soggetti incaricati della distribuzione, con allegata copia del documento di identità e, se stranieri extra U.E., del permesso di soggiorno in corso di validità
- e) la dichiarazione di esistenza regolare contratto esistente tra l'impresa o il soggetto che presenta la comunicazione ed i soggetti incaricati della distribuzione;
- f) attestazione dell'avvenuto pagamento di tariffa fissa, il cui importo viene individuato dalla Giunta Comunale;
- g) copia di documento di riconoscimento in corso di validità di chi presenta la comunicazione.

L'attività di volantinaggio va comunque effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) non è consentito il getto di volantini, sia da persone appiedate che da veicoli in corsa od in sosta;
- b) non è consentito l'abbandono di volantini lungo le strade;
- c) non è consentita la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori;
- e) non è consentita la distribuzione di volantini prima delle ore 8.00 e dopo le ore 18.00;
- f) l'incaricato alla distribuzione, sia che eserciti l'attività a bordo di velocipede che a piedi, deve indossare giubbotto, giacca o gilet di colore giallo rifrangente.

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore.

I volantini in distribuzione devono contenere obbligatoriamente l'indicazione "Non gettarmi a terra, tieni pulito il tuo Comune" o similare.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00

Art. 31 - Avvisi in lingua diversa da quella italiana

Chiunque utilizzi lingue diverse dalla lingua italiana per la redazione di avvisi o volantini esposti al pubblico, oppure attraverso fonia o video, di qualsivoglia foggia o forma e contenuto e per le più diverse finalità, ha l'obbligo di tradurre fedelmente il contenuto dell'avviso/volantino in lingua italiana e di esporre la traduzione in posizione prossima all'avviso tradotto. Per gli avvisi da divulgare non in forma scritta la traduzione deve essere operata utilizzando la specificità del mezzo impiegato.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 31bis - Disciplina di contrasto al fenomeno del c.d. bullismo

Fatta salva ogni normativa di rango superiore, all'interno degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle loro pertinenze, di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Lonigo e dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza ubicati nel Comune di Lonigo, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, è vietato infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, l'autorità competente potrà ridurre l'importo sanzionatorio al minimo edittale se gli interessati, o gli esercenti la potestà genitoriale qualora il responsabile sia minore, concordino con l'Istituto Scolastico frequentato dall'autore della violazione la partecipazione a specifiche attività didattiche rieducative atte anche ad

eliminare od attenuare le conseguenze della violazione, nonché mirate alla consapevolezza del disvalore sociale del proprio comportamento.

TITOLO IV SICUREZZA NELLE ABITAZIONI

Art. 31ter - Sicurezza degli edifici privati

Fatta salva ogni normativa di rango superiore nonché quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, i proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a:

-a) mantenere gli edifici e loro pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte ivi compresi giardini ed aree verdi, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi ed esplosioni, nocuenti all'igiene e sicurezza pubblica;

-b) attuare, per quanto possibile, tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, danneggiamenti, occupazioni abusive;

E' vietato adibire a deposito di materiale infiammabile e/o combustibile i locali garage, cantine, taverne e similari, ad eccezione di piccole quantità di legna o altra biomassa per fini di riscaldamento domestico.

E' vietata la detenzione in tutti i locali interni delle abitazioni di bombole gpl, gas propano o similari in quantità superiore a kg 20. A tal riguardo le bombole presenti in abitazione verranno considerate sempre e comunque alla massima capacità.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 31quater - Rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio

In tutti i casi in cui è previsto il rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, deve essere inoltrata all'ufficio competente apposita domanda a firma congiunta dell'intestatario del contratto di locazione o altro titolo di possesso dell'immobile e del proprietario dell'alloggio, corredata dall'idonea documentazione e allegando copia fotostatica dei documenti di riconoscimento, con permesso di soggiorno in caso di cittadini stranieri non comunitari, di tutti i componenti del nucleo familiare e dei sottoscrittori. Hanno titolo a presentare la domanda in parola il proprietario o il conduttore.

Nell'istanza tesa ad ottenere il certificato d'idoneità dell'alloggio deve inoltre essere indicato il motivo per il quale viene presentata la domanda (ricongiungimento familiare, contratto di soggiorno per lavoro o suo rinnovo, ospitalità, rinnovo/rilascio permesso/carta di soggiorno), Sono concesse deroghe in rapporto alla superficie minima riferite a nuclei familiari individuati in relazione a specifici alloggi e della durata massima di sei mesi adottando, esclusivamente per i nuclei familiari per i quali la normativa riconosce il diritto al ricongiungimento (art. 29 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) o in presenza di minori di età inferiore a 14 anni o nelle situazioni di nascite successive all'insediamento della famiglia così come sotto riportato.

Al fine del rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio deve essere attestato, mediante produzione del certificato di conformità, l'idoneità degli impianti relativi all'alloggio da certificare, e la loro conformità alla normativa vigente, munita di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da parte del proprietario dell'immobile, da rendersi su apposito modello reso disponibile dal Comune, in cui venga esplicitamente attestata l'assenza di modifiche o integrazioni eseguite sugli impianti in epoca successiva al rilascio dei certificati di conformità.

In particolare dovrà essere attestata alla conformità:

- dell'impianto di riscaldamento e/o climatizzazione invernale;
- dell'impianto idro-sanitario per la produzione di acqua calda sanitaria;
- dell'impianto di distribuzione e adduzione di gas metano e/o GPL;
- dell'impianto di scarico della caldaia, dei caminetti e/o stufe a legna e a pellet;
- dell'impianto elettrico dal punto di consegna della fornitura ai punti di utilizzazione dell'energia elettrica;

Dovranno inoltre essere presentati:

- rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (gruppi termici) comprensivo del codice catasto;
- documentazione relativa la regolarità dell'allaccio dello scarico fognario alle rete pubblica, o documentazione inerente la conformità alla normativa vigente dello scarico fognario ove non sia presente la rete fognaria pubblica;

Ai fini del calcolo del numero massimo di persone che possono abitare in un alloggio in relazione alla superficie utile abitabile comprensiva di servizi igienici, vengono richiesti i seguenti parametri minimi, richiamando i criteri dettati nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975:

- mq. 28 per una persona
- mq. 38 per due persone
- mq. 42 per tre persone
- mq. 56 per quattro persone
- mq. 10 per ogni altra persona oltre le quattro.

Ogni alloggio deve comunque disporre, in relazione al numero di persone da ospitare, di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. e di una superficie minima delle camere pari a:

- mq. 9 per una persona;
- mq. 14 per due persone;
- mq. 23 per tre persone.

E' consentita l'ospitalità di una persona in un locale soggiorno di almeno 23 mq..

E' ammesso l'alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 per una persona e 38 mq. per due persone.

Sono previste deroghe, nella determinazione del numero dei componenti che possono alloggiare nelle unità abitative esaminate esclusivamente per i nuclei familiari per i quali la normativa riconosce il diritto al ricongiungimento (art. 29 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286), o in presenza di minori di anni 14, o nelle situazioni di nascite successive all'insediamento della famiglia, in base alle seguenti indicazioni:

- a) è possibile l'aumento della consistenza numerica dei nuclei familiari a seguito dalla verifica dei requisiti minimi di cui ai precedenti commi di una unità;
- b) dove possono trovare sistemazione due persone adulte, possono in alternativa abitare tre minori di anni 14;
- c) in caso di nascita sopravvenuta, successiva all'insediamento della famiglia nell'unità abitativa, che comporti il superamento del contingente massimo come sopra determinato, è possibile il rilascio dell'attestazione idoneità dell'alloggio per il numero dei residenti, a condizione che sia accertato, con relazione scritta, il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio;

La possibilità di rilascio di attestazioni in deroga in base alle indicazioni di cui alle precedenti lettere a), b), e c) è consentita solo se l'alloggio è occupato da un unico nucleo familiare.

Nel caso un componente il nucleo familiare sia proprietario dell'alloggio è consentito, previa comunicazione al Comune, aumentare di un'ulteriore unità rispetto alle deroghe sopra indicate, a condizione venga accertato il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio.

Per nucleo familiare deve intendersi la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di richiesta di idoneità dell'alloggio e sia dimostrata nelle forme di Legge.

Per tutte le abitazioni per le quali è stata rilasciata l'attestazione di idoneità alloggio, con un numero di occupanti maggiore a quello derivante dall'uso dei criteri sopra elencati si manterrà il numero di persone autorizzato per anni uno e solo nei casi in cui l'attestazione si riferisca al medesimo nucleo familiare.

L'attestazione di idoneità alloggiativa verifica il rispetto della norma sugli impianti degli edifici senza esprimersi sulla conformità edilizia.

Per i procedimenti di rilascio idoneità in cui si si renda necessario esprimere parere sulla conformità dei requisiti igienico sanitario degli alloggi, verrà chiesto apposito parere all'Autorità Sanitaria competente per territorio, con eventuale costo a carico dei richiedenti.

L'attestazione di idoneità dell'alloggio ha validità di due anni dalla data del rilascio.

Il possessore (proprietario o detentore) dell'immobile che consenta l'occupazione dell'immobile a qualunque titolo in numero eccedente a quello consentito dai parametri stabiliti ai commi sesto e settimo nel presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 31quinquies - Messa in opera, pulizia e manutenzione camini e canne fumarie

Le canne fumarie e comunque ogni impianto di scarico di stufe a combustione a biomassa (legna, pellet ed assimilabili) devono essere costruite o installate da imprese specializzate e messe in opera a regola d'arte ed in conformità alle normative tecniche in materia e in osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizia Comunale di Lonigo. In nessun caso sono ammessi scarichi che immettano i fumi di combustione in area pubblica, aperta al pubblico, privata di uso comune, o che comunque sia idonea a causare molestia a terzi.

Fatta salva ogni normativa di rango superiore, allo scopo di tutelare la sicurezza e la salubrità delle abitazioni, da eventuali rischi d'incendio e/o esalazioni pericolose è fatto obbligo agli utilizzatori di provvedere alla pulizia periodica delle canne fumarie in esercizio e a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza e, in proposito, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia di impianti di riscaldamento.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Alla violazione consegue l'Ordinanza del Settore competente di adeguamento alla normativa o di rimozione dell'impianto.

Chiunque non ottemperi a quanto disposto con l'Ordinanza del precedente comma quarto del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa determinata dalla Giunta comunale, ai sensi del comma secondo dell'art. 16 Legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO V - CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 32 - Custodia e tutela degli animali

Chiunque detiene un animale dovrà:

- a) assicurarne la buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la tutela ed il benessere dell'animale, nonché nel rispetto del vicinato;
- b) accudire ed alimentare l'animale, secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute, assicurandogli cure veterinarie quando necessario;
- c) assicurarsi che l'animale sia tenuto in spazi adeguati alla taglia, in condizioni di sufficiente luminosità, e salubrità dell'ambiente;
- d) assicurare un idoneo riparo qualora sia tenuto all'esterno; in particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale;
- e) evitare in ogni caso che l'animale transiti libero in area pubblica o aperta al pubblico;
- f) nel caso di custodia di cani, adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale possa abbaiare insistentemente o comunque arrecare disturbo al vicinato;

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera e) del comma primo, per cui violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00.

Il Sindaco può, con specifica Ordinanza, disporre l'allontanamento di quei cani per i quali è stato debitamente accertato che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato. Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso una struttura idonea, con spese a carico del proprietario.

Art. 33 - Detenzioni di cani od altri animali in proprietà confinanti con aree pubbliche, altre proprietà privata o in aree promiscue.

Le recinzioni della proprietà privata confinante con strade pubbliche o altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad assicurare che l'animale non fuoriesca, avere

consistenza e spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale, al fine di evitare che possa mordere o arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Nelle aree private promiscue gli animali non possono essere lasciati liberi, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, ove esistente, o salvo accordi tra tutti i privati coinvolti.

La custodia, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, deve essere eseguita evitando danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori, in particolare mediante scolo di deiezioni, perdita di pelo ecc.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 1 Legge Regionale n° 17/2014 al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ed euro 300).

Art. 34 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide.

E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani ed altri animali non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile, di proprietà pubblica.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico o comunque su qualsiasi spazio aperto al pubblico e di impedire le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, attività commerciali, uffici pubblici e sui veicoli in sosta.

I proprietari o detentori di cani o altri animali che si trovano su un'area pubblica o di uso pubblico devono sempre essere muniti di sacchetti di plastica, con guanti o paletta, per la rimozione immediata delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Chiunque violi le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Chiunque violi le disposizioni del comma 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 35 - Obbligo di museruola e guinzaglio per i cani in area pubblica

Gli accompagnatori di cani in area pubblica o aperta al pubblico devono:

- a) tenere i cani, anche se di piccola taglia, ad apposito guinzaglio; il guinzaglio deve avere lunghezza massima di m. 1,50;
- b) tenere i cani al guinzaglio e muniti di idonea museruola qualora nel luogo frequentato vi sia affollamento e comunque in occasione di fiere, sagre, mercati o altre manifestazioni pubbliche;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00.

Art. 36 - Accesso dei cani negli esercizi e uffici pubblici

E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con museruola in qualsiasi locale ove si effettuino attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito di alimenti e bevande.

I gestori di negozi, pubblici esercizi e locali assimilati hanno la facoltà di impedire l'accesso di cani ed altri animali nel loro esercizio, indicando chiaramente il divieto all'entrata del locale.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 37 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Nei centri abitati non è ammessa la detenzione a meno di m. 20 dall'altrui proprietà per animali bovini, equini, ovini, caprini, suini ed a meno di metri 10 dall'altrui proprietà per animali da cortile (galline, conigli, tacchini, colombi ecc.).

Fuori dai centri abitati è consentita la detenzione di animali da cortile (galline, conigli, tacchini, colombi ecc.) in numero massimo di 50 capi.

E' comunque vietato lasciar vagare, fuori dalla proprietà, conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da reddito ed autoconsumo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 50,00 ad euro 500,00.

Art. 38 - Colombi di Città

E' vietato somministrare o depositare volontariamente qualsiasi tipo di cibo per i cosiddetti "colombi di città" (*Columba livia domestica*) in qualsiasi spazio pubblico e privato, con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici o viaggiatori, per gli animali compresi in loro allevamenti.

E' fatto altresì obbligo a tutti i proprietari di tutti gli immobili, in particolare quelli in stato di abbandono o non occupati siti nel territorio comunale di provvedere alla chiusura di tutti i possibili accessi all'interno ed utilizzabili per la nidificazione e di mettere in atto ogni possibile accorgimento per evitare l'accesso, la nidificazione e lo stazionamento dei colombi.

Gli accorgimenti da porre in atto sono i seguenti:

- per tutti gli edifici: tutti gli spazi in genere (sottotetti, porticati, ruderi, cornicioni, travetti di gronda, fori, anfratti ecc.) vanno resi impenetrabili con griglie e reti su tutte le aperture, comprese quelle di ridotte dimensioni;
- in caso di edifici già colonizzati dai piccioni: è necessario procedere con trattamento preventivo di disinfestazione per la possibile presenza di parassiti ed asportazione del guano, di altro materiale organico e di colombi morti con bagnatura preventiva utilizzando acqua e cloro;

E' fatto altresì obbligo ai frontisti di marciapiedi e spazi pubblici di pulire l'eventuale guano di piccione presente.

Il Sindaco, può con apposita Ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione dei colombi, valutati, gli aspetti biologici, sanitari e giuridici.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

PARTE II

DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 Ambito di applicazione

Le norme della Parte II del presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale così come definita e classificata dal PAT vigente, nel rispetto delle norme sanitarie, di igiene pubblica, di prevenzione incendi e delle altre norme vigenti.

Art. 40 - Il servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio di cui all'art. 1 l'applicazione e l'osservanza delle norme comunitarie, delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Veneto, nonché delle norme comunali, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

TITOLO II DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

Art. 41 - Accensione di fuochi

In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi, se non nei limiti e alle condizioni del presente articolo.

Fatte salve le disposizioni normative di rango superiore, in particolare l'art. 674, seconda parte, del Codice Penale (emissioni di fumi atti a molestare persone), è ammessa la sola combustione controllata sul luogo di produzione di materiale esclusivamente vegetale naturale, derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.

È comunque vietata l'accensione di fuochi:

- in centro abitato e comunque in zone densamente abitate;
- dalle ore 8 alle ore 16 durante la vigenza dell'ora solare e dalle 9 alle 17 durante la vigenza dell'ora legale;
- dal 1 giugno al 30 settembre;
- durante i periodi di massima pericolosità di incendio decretati dall'Autorità competente;

La combustione di cui al comma secondo deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- essere effettuata in cumuli di dimensione limitata (massimo 3 mq per ettaro per le aziende agricole, massimo 2 mq per i privati);
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve avvenire ad almeno: - 100 mt da edifici di terzi e da strade extraurbane adottando comunque tutte le precauzioni al fine di non arrecare danno alle stesse. - 100 mt ad autostrade e grandi vie di comunicazione; - 100 mt da paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e dalle zone boscate, fatto salva per quest'ultima, apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Forestale per quanto di propria competenza. - ad almeno 10 metri da singole piante;
- l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide;
- Il terreno su cui si esegue abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
- per l'accensione dei fuochi non deve essere impiegato combustibile quale gasolio, olio ecc;
- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

L'uso di bracieri, griglie, forni, caminetti e barbecue finalizzato alla cottura di cibo è consentito esclusivamente nelle aree private e pubbliche appositamente attrezzate.

Chiunque violi le disposizioni previste ai commi sopra citati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 42 - Fossati, canali, scoli

È vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fosse senza l'autorizzazione della competente Autorità.

In tale evenienza l'Autorità preposta può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque e ordinare il ripristino dello stato preesistente, nonché disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque fatti salvi i procedimenti penali, quando previsti.

In prossimità dei corsi d'acqua è vietato il deposito ancorché temporaneo di materiali che potrebbero disperdersi nel corso d'acqua stesso.

È fatto obbligo mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde private dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le sponde proprie dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni o delle aree scoperte fuori e dentro l'abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti adottando le misure più idonee o provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo sempre, questi ultimi, in buono stato di manutenzione o pulizia.

Sono fatte salve impossibilità dovute a condizioni di inefficienza naturale del reticolo idrografico tali da non consentire gli interventi di cui sopra. Così pure i proprietari, i conduttori o gli utenti delle gore, canali artificiali e fossi, compresi i consorzi di bonifica, dovranno spurgarli e/o riaffossarli periodicamente in modo da garantire la loro originaria capacità idraulica.

Lungo i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio di Bonifica, eventuali nuovi impianti di vigneti o di rimboschimento dovranno essere posti ad una distanza di metri 5,00 dal ciglio.

Le piante esistenti lungo i cigli dei suddetti corsi d'acqua sono tollerate. Le nuove piante dovranno essere piantate ad una distanza minima di ml. 10 per consentire la regolare esecuzione degli interventi manutentivi del corso d'acqua.

Le tombinature di fossi privati in zona agricola potranno essere effettuate dopo avere ottenuto il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e del Consorzio di Bonifica competente.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio stesso.

Lungo i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio di Bonifica, sia demaniali che privati, i frontisti devono mantenere libera da qualsiasi ostacolo una fascia di terreno di almeno 5,00 metri per consentire il passaggio dei mezzi meccanici consortili impiegati nei periodici lavori di manutenzione dei corsi d'acqua.

E' vietato l'impedimento all'accesso ed al passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non si arrechino danni alle colture agricole in atto, così come stabilito dall'art. 19 della Legge Regionale n. 19/1998.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 43 - Tutela delle api e degli altri insetti pronubi.

Durante il periodo di fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi, è vietato, secondo le disposizioni stabilite dagli enti competenti, distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di tali insetti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

Art. 44 - Cartelli per esche avvelenate.

E' fatto obbligo a chi distribuisce a fini antiparassitari, di derattizzazione e disinfestazione, esche avvelenate, tossiche nei confronti dell'uomo e degli animali domestici, di affiggere o esporre in modo visibile, ai limiti dell'area interessata, cartelli recanti ben visibile la scritta "Esche avvelenate" o simili. Eventuali trattamenti antiparassitari effettuati su frutteti con frutta prossima a maturazione andranno segnalati a mezzo cartelli con scritta "coltura trattata con antiparassitari".

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00

Art. 45 - Modalità di impiego degli antiparassitari.

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

Nel caso si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in fondo altrui, nonostante le cautele adottate, l'operatore deve comunicare immediatamente ai proprietari dello stesso il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

L'erogazione di antiparassitari va effettuata attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta del presidio sanitario ed è consentita con l'uso di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanze superiori a 20 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici comprese le relative pertinenze. Per distanze inferiori, il trattamento è consentito unicamente con mezzi manuali (lance). In ogni caso i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento avendo cura di indirizzare il getto in direzione opposta all'abitato.

L'operatore deve altresì impedire che, durante i trattamenti, il getto raggiunga persone o mezzi lungo le strade pubbliche, piste ciclabili e lungo qualsiasi altro percorso; qualora ne ravvisi il rischio deve interrompere temporaneamente il trattamento. In particolare lo spargimento di antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) dovrà essere effettuato in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 2,00 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte a dal piede della scarpata a valle.

In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza dovrà essere di almeno m. 1,00, essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi.

I frontisti di fossi, corsi d'acqua o canali pubblici dovranno effettuare lo spargimento di antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 0,50 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine.

Tali limitazioni non si applicano alla manutenzione delle piste ciclabili e percorsi pedonali effettuata da parte dell'autorità competente o dai soggetti da essi incaricati.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45bis - Importi sanzionatori diversi

Ai sensi del comma secondo dell'art. 16 Legge 24 novembre 1981 n. 689, con Deliberazione di Giunta comunale, ed in deroga ai principi generali del primo comma dell'appena citata disposizione di Legge, può essere previsto diverso importo edittale relativo alle sanzioni per violazioni a precetti contenuti nel presente Regolamento.

Art. 46 - Abrogazioni

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e le Ordinanze precedentemente in vigore nelle materie oggetto del presente Regolamento.